SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 772)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni Comuni del Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1977, n. 198, sono stati prorogati al prossimo 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 dei contribuenti domiciliati nei Comuni delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976.

Con il citato decreto sono stati, altresì, prorogati, com'è noto, al prossimo 30 giugno i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1976 da parte di tutti i contribuenti.

Per effetto delle suddette disposizioni i contribuenti del Friuli dovrebbero presentare contemporaneamente, entro il 30 giugno prossimo, due dichiarazioni, cioè quelle relative agli anni 1975 e 1976.

Da più parti è stata rappresentata l'esigenza di scaglionare in un periodo di tempo, anche se non molto lungo (tenuto conto che per la dichiarazione del 1975 sono

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

state già concesse delle proroghe), i termini per adempiere all'obbligo della presentazione delle suddette dichiarazioni da parte dei contribuenti friulani persone fisiche.

Tale esigenza è stata recepita dal Governo, sempre sensibile alla soluzione dei problemi che interessano le popolazioni del Friuli, anche in considerazione del fatto che nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, concernente il Friuli sono state inserite delle norme intese ad escludere dal pagamento contestuale alla presentazione delle dichiarazioni l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

È stato pertanto adottato l'unito provvedimento di urgenza con il quale si proroga al 30 settembre 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1975, ed al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nel 1976.

La formula adottata riguarda — al pari dei precedenti provvedimenti concernenti il Friuli — le persone fisiche e gli altri soggetti previsti dal primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni Comuni del Friuli-Venezia Giulia.

Decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 165 del 18 giugno 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni Comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei Comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 settembre 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 e al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1976.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO